



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (stralcio art.11)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011).

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2011, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011).

Fonte: SUPPLEMENTO ORDINARIO N.1 AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.3 del 29 gennaio 2011.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

(....)

Art. 11

Soppressione dell'Agenda regionale per le entrate

1. Allo scopo di ridurre i costi dell'apparato pubblico regionale mediante l'accorpamento delle funzioni delle agenzie di piccola dimensione e la contrazione delle spese di funzionamento, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenda della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, istituita dall'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite secondo le competenze stabilite dalla legge regionale n. 1 del 1977. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa agenda sono attribuite all'Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima; le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale; il personale a tempo indeterminato è inquadrato nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in servizio presso l'Agenda al 30 giugno 2010, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità

corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessore competente in materia di bilancio, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.